

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1266

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE GIOVANNI, RICCIO, D'AMBROSIO, LIGUORI

Annunziata il 10 maggio 1950

Norme per la iscrizione degli avvocati nell'albo speciale per il patrocinio presso la corte di cassazione e le altre magistrature supreme per effetto di anzianità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende di guerra hanno provocato dal 1943 in poi un notevole arresto nello sviluppo della professione forense, specie nel ramo civile. Perciò riesce difficile anche a distinti professionisti raccogliere quel numero di sentenze relative a giudizi trattati innanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello, che oggi ancora si richiede per ottenere l'iscrizione nell'Albo dei patrocinanti presso le Supreme Magistrature.

Tale criterio, d'altra parte, che, in passato non esisteva, non è neppure accettabile, giacché l'esercizio della professione forense non si esaurisce nella trattazione di cause, ed il patrocinio innanzi alla Suprema Corte richiede, più che la pratica di giudizi di me-

rito, quella preparazione giuridica e quella maturità che sono indispensabili per la formulazione dei motivi di diritto richiesti per un ricorso per Cassazione; non senza rilevare che la stessa esperienza di giudizi di merito si può formare e si forma anche al di fuori della diretta loro trattazione o della rappresentanza in giudizio delle parti interessate.

È parso pertanto opportuno presentare la seguente proposta di legge che ovvia a tale inconveniente, garantendo peraltro, attraverso il lungo periodo richiesto di iscrizione nell'Albo di Corte di appello (venti anni, riducibili a 10 per i professori universitari di materie giuridiche), una sicurezza di rispondenza al compito richiesto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli avvocati con anzianità di iscrizione ininterrotta di almeno 20 anni nell'Albo degli avvocati hanno il diritto di essere iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio presso la Corte di cassazione e le altre Magistrature superiori.

ART. 2.

L'anzianità di iscrizione prevista nell'articolo 1 si riduce a 10 anni per gli avvocati che siano professori di ruolo o liberi docenti di materie giuridiche in una Università.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.